



REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 23, co. 8, della legge 24.11.1981, n. 689 (e successive integrazioni e modificazioni), dando lettura del dispositivo e della presente motivazione la seguente

## SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 3005 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, vertente

## TRA

**S.r.l.** in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentata e difesa dall'avv. Campilongo Antonio elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore in Rossano Scalo alla via dei Bizantini

RICORRENTE

## E

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** - Direzione Provinciale del Lavoro - in persona del legale rappresentante *pro-tempore* rappresentato dal Capo dell'Ispettorato dott. [redacted] con delega al dott. [redacted] ed elettivamente domiciliato presso la sede in [redacted] alla via [redacted]

RESISTENTE

Avente ad oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione





### Motivi della Decisione

Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.

Si ritiene opportuno lasciar traccia di alcune precisazioni di natura processuale che non si appalesano sterili dissertazioni stilistiche, ma canoni ermeneutici utili alla decisione della controversia.

Giurisprudenza consolidata afferma il principio secondo il quale nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice: spetta ad essa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c. c. fornire la prova degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi (cfr.: Cass. Civ. 5277/07).

Parte opponente ha contestato la pretesa natura subordinata della posizione lavorativa assumendo che tale posizione sarebbe stata riconducibile alla tipologia contrattuale della collaborazione autonoma di carattere saltuario ed occasionale.

Nella specie versava in atti certificazione attestante che la presunta lavoratrice a nome ~~XXXXXXXXXX~~ è titolare di partita IVA.

Si ritiene, in adesione all'orientamento maggioritario espresso dalla Suprema Corte che, ogni attività umana economicamente rilevante, possa essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, sia di rapporto di lavoro autonomo a prescindere dalla natura delle mansioni concretamente svolte.

Occorre peraltro evidenziare che il solo fatto che il rapporto in contestazione sia stato occasionale, non vale *sic e simpliciter* a caratterizzare come autonoma l'attività posta in essere in quanto il concetto di subordinazione non implica necessariamente il perdurare nel tempo della messa a disposizione delle proprie energie lavorative, bensì richiede quale momento determinante il potere di etero direzione.

A conferma di quanto sopra si evidenzia che rientrano nell'ampio *genus* dei rapporti di lavoro subordinati non solo la tipologia contrattuale del lavoro a tempo indeterminato, a cui ovviamente è connaturato il requisito della continuità, ma anche la tipologia del lavoro a tempo determinato ove la durata può essere anche molto limitata nel tempo ovvero in contratto a tempo parziale nell'ambito del quale il vincolo temporale può essere ancora meno intenso.





Se così non fosse verrebbe a crearsi una massa grigia di mancata tutela per tutti quei rapporti di lavoro di breve durata o frazionati nel tempo in cui sussiste pur sempre una completa messa a disposizione da parte del lavoratore delle proprie energie lavorative e senza spazio alcuno di autonomia gestionale ed organizzativa venendosi così a creare una nuova categoria giuridica non prevista dall'ordinamento.

Con sentenza Sez. lav., 8.2.2010 n. 2728, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto.

Orbene non risulta esser stata fornita da parte dell'Amministrazione una sufficiente prova in ordine all'effettiva sussistenza del vincolo di subordinazione tra la presunta dipendente individuata e l'odierna ricorrente.

Nel caso che ci riguarda, al fine di provare le violazioni commesse in relazione alla posizione lavorativa della [redacted] non è sufficiente la semplice produzione in atti del verbale ispettivo che, in quanto atto redatto da pubblico ufficiale, fa piena prova, sino a querela di falso, esclusivamente di quanto l'ispettore dichiara di aver accertato di persona; mentre invece le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, per poter assumere la dignità di piena prova, devono essere confermate in sede di giudizio dai soggetti che le hanno rese, assumendo -in mancanza della predetta conferma- il valore di semplici elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal Giudice. La stessa Cassazione in diverse occasioni ha ritenuto che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva possono avere rilevanza probatoria esclusivamente se ed in quanto confermate in giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso (tra tutte Cass. n. 12108/2010; n. 17555/2002; n. 9962/2002; n. 6110/1998).

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro di [redacted] non riteneva necessario acquisire la testimonianza dei soggetti escussi in fase di accertamento indi deve ritenersi





l'acquisizione al presente giudizio del solo verbale di accertamento da parte dell'ITL, non sufficiente a comprovare quanto in esso riportato. Per contro l'opponente provava le ragioni poste a fondamento della spiegata opposizione mediante la produzione documentale versata in atti.

Si evidenzia che la [redacted] titolare di studio tecnico [redacted] è intestataria di partita IVA nella specie la n. [redacted], ragion per cui le prove orali addotte da parte ricorrente si appalesano superflue indi rigettate.

La difesa di parte ricorrente versava in atti scrittura privata di transazione datata [redacted] attestante il versamento, da parte della [redacted] a [redacted] della somma complessiva di euro [redacted] a saldo per la collaborazione professionale [redacted] - [redacted] lasso temporale compreso nel periodo oggetto di contestazione.

Manca quindi l'eterodirezione della prestazione, che costituisce il carattere distintivo della subordinazione, onde il ricorso va ritenuto fondato, essendo la prestazione resa di carattere autonomo.

Nel caso per cui è processo quanto aleatoriamente sostenuto da parte resistente è rimasto sfornito di prova.

Le riportate argomentazioni motive impongono l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.

Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria non essendo stata espletata la relativa attività.

La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c..

P. Q. M.

Il giudice,

definitivamente pronunciando sull'opposizione iscritta al n. 3005/2019 ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'ordinanza ingiunzione n. 296/2018;

condanna parte resistente, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 125,00 per esborsi ed euro 900,00 per compenso, oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge che distrae, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Castrovillari il 12 giugno 2019

Il giudice onorario

dott. ssa Maria Francesca Di Maio

